

ISPRA

Regolamento di funzionamento del Comitato paritetico per le Pari Opportunità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Paritetico per le Pari Opportunità (di seguito denominato Comitato) dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato Istituto), istituito con disposizione commissariale n. 420/09 del 25 maggio 2009, quale organismo paritetico di confronto e di promozione sulle tematiche delle pari opportunità in attuazione della normativa vigente.

Art. 1 – Finalità

Il Comitato, nell'espletamento dei compiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché dalla contrattazione collettiva, promuove e assicura la cultura e la concreta attuazione del principio delle pari opportunità nell'Istituto, favorendo l'uguaglianza sostanziale nel lavoro mediante azioni volte alla rimozione di forme esplicite e implicite di discriminazione e alla valorizzazione delle capacità di tutto il personale.

Art. 2 – Attribuzioni

Il Comitato ha funzioni consultive e di proposta rispetto alle attività dell'Istituto e in generale ha il compito di:

- a) promuovere la cultura di genere e la diffusione dei principi della normativa in materia di pari opportunità;
- b) formulare proposte per la contrattazione decentrata nazionale e locale volte a favorire l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento alle materie previste dall'art. 5 del DPR n. 171/1991
- c) collaborare con l'Istituto alla creazione di una banca dati di genere;
- d) promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi finalizzate alla conoscenza delle condizioni di lavoro esistenti, propedeutiche, tra l'altro, all'individuazione di azioni concrete all'interno dell'Istituto;
- e) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Istituto in tema di organizzazione e distribuzione del lavoro, che devono essere compatibili con le esigenze e le responsabilità familiari di lavoratori e lavoratrici e tali da non arrecare pregiudizio agli stessi, dal punto di vista della formazione, dell'avanzamento professionale di carriera e del trattamento economico e retributivo;
- f) formulare proposte volte a sostenere e favorire la diffusione e l'attuazione di politiche di conciliazione, ricercando misure idonee a facilitare lavoratrici e lavoratori gravati da responsabilità familiari, in modo da consentire la migliore armonizzazione possibile tra responsabilità e doveri connessi al lavoro e alla cura;

- g) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Istituto in ordine al perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nel conferimento di funzioni e incarichi ai lavoratori e alle lavoratrici;
- h) sensibilizzare l'ambiente di lavoro dell'Istituto alle tematiche delle pari opportunità, promuovendo studi, seminari, conferenze, progetti formativi, scambi e attività culturali, anche con le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, gli Enti di Ricerca e altre realtà della Pubblica Amministrazione o con organismi nazionali e/o comunitari;
- i) assicurare il pieno supporto ai Vertici nell'elaborazione dei Piani triennali delle azioni positive e della relazione annuale di sintesi da redigersi ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le pari opportunità, recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
- j) fornire collaborazione e supporto alle strutture dell'Istituto esprimendo pareri preventivi su atti e politiche attinenti al tema dell'effettiva parità uomo-donna nelle condizioni di lavoro e nello sviluppo professionale;
- k) predisporre un programma annuale delle azioni che intende promuovere e realizzare, a breve e a lungo termine, nonché la relazione di consuntivo delle attività svolte.
- l) partecipare, mediante un proprio componente, alle riunioni di altri organismi interni all'Istituto laddove vengano trattate anche materie che rientrino nelle competenze del Comitato;
- m) sviluppare collaborazioni con altri Comitati per le Pari Opportunità, in particolare con il Coordinamento nazionale per le Pari Opportunità delle Agenzie ambientali e con organismi territoriali per attivare sinergie volte al superamento delle discriminazioni di genere;
- n) realizzare e adottare gli strumenti più idonei per assicurare la massima diffusione dell'informazione sulle attività e i documenti elaborati dal Comitato in collaborazione con le specifiche strutture dell'Istituto.

Art. 3 – Composizione

Il Comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari designati dall'Istituto ed è presieduto da un suo rappresentante.

Per ogni componente effettivo può essere designato un componente supplente.

Il Presidente e i componenti durano in carica tre anni e, comunque, fino alla costituzione del nuovo Comitato e possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

Art. 4 - Presidente

Il Presidente del Comitato:

- a) è garante del corretto funzionamento del Comitato, della conformità della sua attività alle finalità di cui all'articolo 1, nonché allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2;
- b) rappresenta il Comitato nei rapporti con l'Istituto e all'esterno;
- c) convoca le sedute ordinarie e straordinarie del Comitato, predisponendone l'ordine del giorno;

- d) promuove la costituzione di gruppi di lavoro tematici, nei quali può chiamare a partecipare funzionari dell'Istituto, esterni al Comitato, per approfondimenti tecnici;
- e) delega, in caso di assenza o impedimento, un suo rappresentante;
- f) nell'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale dell'ausilio della Segreteria del Comitato.

Art. 5 - Componenti

I componenti del Comitato:

- a) sono tenuti a partecipare alle riunioni del Comitato;
- b) sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria e al supplente l'impossibilità di partecipare alle riunioni nonché ad informarlo adeguatamente sullo stato delle attività. Qualora risultino assenti senza averne dato comunicazione per almeno tre sedute consecutive, senza giustificati o gravi motivi, saranno segnalati dal Presidente ai Vertici dell'Istituto e alle Organizzazioni sindacali, per l'eventuale sostituzione;
- c) sono tenuti a partecipare ai gruppi di lavoro, interni ed esterni all'Istituto in cui sono inseriti;
- d) possono segnalare argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle sedute o dei gruppi di lavoro;
- e) possono richiedere, nella misura di un terzo di loro, la convocazione del Comitato con la proposta di ordine del giorno;
- f) nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

I supplenti partecipano alle riunioni del Comitato in caso di assenza dei titolari e alle riunioni a cui sono espressamente invitati.

Art. 6 - Segreteria

La Segreteria cura il supporto necessario al funzionamento del Comitato e in particolare:

- a) cura l'invio delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti all'ordine del giorno e fornisce assistenza per il reperimento della documentazione inerente ai lavori;
- b) cura l'area riservata al Comitato sul Portale web dell'Istituto ove sono archiviati tutti i documenti di lavoro del Comitato stesso, unitamente alle fonti normative, pattizie e regolamentari di riferimento.
- c) gestisce i flussi informativi di interesse del Comitato;
- d) cura la redazione e la gestione dei verbali delle sedute. Assicura la trasmissione della bozza del verbale a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione successiva in cui il verbale viene approvato. In caso di assenza del segretario, il verbale viene redatto, a rotazione, da uno dei componenti.

Art. 7 – Funzionamento

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni due mesi. Il Comitato può essere, altresì, convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri con proposta di ordine del giorno.

In caso di necessità e/o urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata dal Presidente in seduta straordinaria con un preavviso di almeno 48 ore.

La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle sedute è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice ovvero la metà più uno dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Partecipazioni a Convegni e Corsi

L'Istituto favorisce l'attività di aggiornamento e formazione sulle problematiche delle pari opportunità dei componenti del Comitato.

I componenti che, per conto del Comitato, partecipano a un evento, presentano una relazione sulle tematiche trattate per consentirne la massima diffusione.

Art. 9- Rapporti con i Vertici dell'Istituto

L'Istituto facilita al Comitato l'accesso alla documentazione necessaria all'assolvimento dei propri compiti istituzionali per il raggiungimento dei suoi obiettivi. A tal fine adotta misure e/o azioni volte a promuovere un costante flusso informativo di atti, proposte, dati statistici, e qualsivoglia informazione direttamente o indirettamente attinente alla materia delle pari opportunità, comprese le ipotesi di accordo in sede di contrattazione decentrata che investono tali tematiche.

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'Istituto valuta le proposte formulate dal Comitato, recependole eventualmente in atti propri o da concordare in sede di contrattazione decentrata.

Su espressa richiesta del Presidente, cura la diffusione di singole iniziative del Comitato.

Art. 10- Risorse

L'Istituto assicura le risorse economiche, strumentali e umane necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato.

L'Istituto destina al Comitato eventuali fondi messi a disposizione dall'UE, dallo Stato e da enti pubblici o privati per la realizzazione di specifiche attività progettuali.

Art. 11 Adozione del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato dal Comitato all'unanimità dei componenti, viene adottato dall'Istituto con atto formale.

Le modifiche al Regolamento sono adottate con le stesse modalità di approvazione.